



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di approvazione, per la campagna 2026, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura.**

Rep. Atti n. 250/CSR del 18 dicembre 2025.

### **LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 18 dicembre 2025:

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e, in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno sia determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che il citato Piano sia approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTI** gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del citato TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**VISTA** la decisione di esecuzione C (2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

**VISTE** la decisione di esecuzione C (2023) 6990 *final* del 23 ottobre 2023, la decisione di esecuzione C (2024) 6849 *final* del 30 settembre 2024, la decisione di esecuzione C (2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e la decisione di esecuzione C (2025) 3805 *final* del 18 giugno 2025, con le quali la Commissione europea ha approvato la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l'articolo 1, comma 515, il quale istituisce il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lett. f) e 76 del citato regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e, in particolare, gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 515, 517 e 518 della citata legge n. 234 del 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto 12 gennaio 2015, n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” e, in particolare, il Capo III, che istituisce il Sistema integrato di gestione dei rischi nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

**VISTO** il decreto 30 dicembre 2022, n. 667236, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”;

**VISTO** il decreto 8 agosto 2023, n. 413182, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021”;

**VISTA** la nota prot. n. 588902 del 3 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18936, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di decreto in titolo, unitamente al Piano di gestione dei rischi in agricoltura, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 18947 del 3 novembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, unitamente al Piano di gestione dei rischi in agricoltura, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 10 novembre 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 612393 del 13 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19701, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto con il Piano, corredato della relazione tecnica e della relazione illustrativa, rappresentando di averli aggiornati a seguito della riunione tecnica del 10 novembre 2025;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 19729 del 13 novembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la citata documentazione, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19701;

**VISTA** la comunicazione del 20 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20281, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione del 20 novembre 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole ha espresso parere tecnico favorevole all’intesa sul nuovo testo dello schema di decreto con il Piano aggiornato, diramato il 13 novembre 2025 con la citata nota prot. DAR n. 19729, con le richieste formulate in sede tecnica e con due



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

condizioni relative, rispettivamente, ai dati dei fascicoli aziendali ed ai limiti di indennizzo per le varie tipologie di polizza, contenute nel documento allegato;

**VISTA** la nota prot. n. 634287 del 25 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20511, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il nuovo schema di decreto con il Piano aggiornato, corredato della relazione tecnica e della relazione illustrativa, rappresentando di averli integrati sulla base di quanto proposto dalle regioni in sede di riunione del 20 novembre 2025 della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20514 del 25 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il citato schema di decreto con il Piano aggiornato, corredato della relazione tecnica e della relazione illustrativa integrati;

**VISTA** la comunicazione del 26 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20658, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della consultazione del 26 novembre 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole ha espresso parere favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al punto 1 del documento allegato e con alcune richieste di modifica del Piano di cui al medesimo allegato;

**CONSIDERATO** che il punto era iscritto all'ordine del giorno della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento di due proposte emendative di cui al punto n. 1 del documento inviato per via telematica e con le osservazioni e richieste non condizionanti di cui al punto n. 2 del medesimo documento;
- il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il rinvio del punto, al fine di esaminare quanto richiesto dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la nota prot. n. 669305 dell'11 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21669, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto con il Piano, corredato della relazione tecnica e della relazione illustrativa, integrato sulla base di quanto proposto dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel corso della suddetta seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 21676 dell'11 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il suddetto schema di decreto con il Piano aggiornato, corredato della relazione tecnica e della relazione illustrativa integrata;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 18 dicembre 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo, con raccomandazioni, emendamenti e osservazioni non condizionanti, riportati nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha rappresentato che le richieste e le proposte formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano saranno oggetto di valutazione;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

### **SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di approvazione, per la campagna 2026, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/160/SR34/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DI APPROVAZIONE, PER LA  
CAMPAGNA 2026, DEL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*

***Punto 34) Odg Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sul provvedimento, con una raccomandazione e alcune osservazioni ed esprime alcune richieste non condizionanti il proprio parere.

**1. RACCOMANDAZIONI**

Le raccomandazioni di seguito indicate sono intese a meglio codificare la interoperabilità del fondo Agricat con le polizze assicurative precisando che le indicazioni di applicazione della franchigia al 40% sono da riferire esclusivamente ai danni catastrofali mentre per i danni da frequenza non sono previste limitazioni afferenti alla franchigia.

a) Al punto 2.5.1, I, lett. f), aggiungere al termine la frase:

*Tale franchigia deve ritenersi operante esclusivamente per i danni derivanti da manifestazioni catastrofali mentre per i danni derivanti da avversità di frequenza e accessorie non sono previste limitazioni afferenti alla franchigia.*

b) Al punto 2.5.1, II, lett. f), aggiungere al termine la frase:

*Le aliquote di franchigia sopra indicate sono da riferirsi esclusivamente ai danni derivanti da avversità catastrofali, per i danni derivanti da avversità di frequenza e accessorie non sono previste limitazioni afferenti alla franchigia.*

c) Al punto 3.3 IV, aggiungere al termine la frase:

*Le aliquote di franchigia sopra indicate sono da riferirsi esclusivamente ai danni derivanti da avversità catastrofali, per i danni derivanti da avversità di frequenza e accessorie non sono previste limitazioni afferenti alla franchigia.*

**2. OSSERVAZIONI E RICHIESTE**

La Conferenza richiama quanto già segnalato negli anni scorsi, ossia la necessità di modificare il PGRA introducendo strategie finalizzate a colmare il divario assicurativo (in termini di n. aziende e relativi valori assicurati) tra le Regioni del Nord e del Sud.

- Al Capitolo 1, Paragrafo II e ai Paragrafi V e VI, si propone di INTRODURRE una clausola che consenta di verificare le anomalie presenti nei fascicoli SIAN con quelli degli OPR al fine di risolvere le seguenti criticità:

- discordanze notevoli tra i fascicoli degli OPR e SIAN;
- impossibilità di avere il PGIR (si stima nel 30% delle domande per anno 2024).

## MOTIVAZIONE

NON è condivisibile un dispositivo categorico che esclude *tout court* la possibilità di porre rimedio agli errori del sistema SIAN. Occorre prevedere una soluzione alternativa da applicare in questi casi.

- Al Capitolo 2, Paragrafo 2.3, punto IV si CHIEDE di prevedere date certe eventualmente modificabili con provvedimento ministeriale.

- Al Capitolo 2, punto 2.5.1 "Combinazioni dei rischi assicurabili", il testo:

II. Per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, le polizze di cui alla sezione I, lettere a), b), d) e, se del caso, e) per le avversità catastrofali operano integrando la copertura del Fondo Agricat di cui al capitolo 5, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per tali tipologie di polizza è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%; in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all'80% (lordo franchigia).

**Viene modificato come segue:**

II. Per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, le polizze di cui alla sezione I, lettere a), b), d) e, se del caso, e) per le avversità catastrofali operano integrando la copertura del Fondo Agricat di cui al capitolo 5, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per tali tipologie di polizza è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 30%; in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all'80% (lordo franchigia).

- Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5.1, punto I, lettera f) si CHIEDE di considerare anche l'aspetto qualitativo

## MOTIVAZIONE

Non fare solo riferimento a resa quantitativa.

- Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5, punto II si propone di ELIMINARE l'intero comma.

## MOTIVAZIONE

Ribadiamo che tutte le imprese non soggette, perché impossibilitate al prelievo del 3% perché non soddisfano i requisiti minimi (AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0026882 del 12/04/2023) non hanno la possibilità di accesso ad Agricat!

In un contesto agricolo come quello italiano, soprattutto in ambito provinciale, dove le piccole aziende agricole rivestono un ruolo fondamentale, ciò comporterebbe un problema significativo. Per quanto riguarda le Province autonome il 40% delle aziende che si assicurano tramite polizza tradizionale non sono soggette a domanda unica (DU) e perciò escluse da Agricat.

Con questa proposta, in caso di danni causati da avversità catastrofali, la tutela offerta da polizze tradizionali non in combinazione con Agricat non coprirebbe neanche lontanamente il danno realmente subito.

Si sollevano forti perplessità sui tempi di indennizzo e sulle modalità di intervento. Si ribadisce che i danni causati da avversità catastrofali non sono solo quantitativi ma anche qualitativi (specialmente gelo sulla frutta). Questi non verrebbero in nessun modo indennizzati! Esiste infine una criticità legata alle diverse tempistiche di pagamento tra le polizze che integrano quelle di AGRICAT.

Si viene a conoscenza molto tardi dei danni riconosciuti (se verranno riconosciuti) e dell'importo (che può essere decurtato per carenza di fondi) che verrà liquidato da AGRICAT. Le polizze entro l'anno determinano l'indennizzo.

Questi elementi di incertezza non mettono le compagnie in grado di liquidare gli importi effettivamente spettanti all'agricoltore.

Altri elementi critici riguardano la diversa copertura (quantitativa per AGRICAT, anche qualitativa per le polizze) cosicché non si può fare confronto omogeneo (es. per valutare sovracompenazioni).

- Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5.2, punto I si CHIEDE di ripristinare le scadenze del PGRA 2024 al 31 maggio.





## MOTIVAZIONE

Vengono riproposti i termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile al 31 marzo e per le polizze per le colture permanenti al 30 di aprile, rispetto alla precedente scadenza 2024 unificata al 31 maggio.

Questa riduzione temporale può comportare la riduzione delle polizze stipulare e comprimere il periodo dedicato alla redazione dei PGRI.

Nel 2025 si è reso necessario richiedere proroghe ad entrambe le scadenze che il MASAF ha concesso.

In particolare, si evidenzia che, stante l'iter previsto il termine del 30 di aprile, per le colture permanenti, risulta essere elemento ostativo al buon e corretto sviluppo delle attività in esso previste. Inoltre, per le aree zone pedemontane/alpine alla data del 30 di aprile i fruttiferi e la vite manifestano solo gli abbozzi delle prime fasi fenologiche non ancora in grado di poter esprimere le loro potenzialità produttive dell'anno.

Vista, inoltre, l'esperienza maturata nelle scorse campagne con continue proroghe di tale data chiediamo che venga introdotto il 31 maggio anche per una questione di credibilità del sistema.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5.3, punto I** si chiede di INSERIRE tra le deroghe di cui al punto I 1) le seguenti casistiche:

- Strutture aziendali, in quanto le serre in film plastico non sono assicurabili;
- Impianti di pioppo di meno di 6 anni.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.8.2, punto II – Allegato 6 “Applicazione dei parametri contributivi”** - In considerazione del trend in aumento delle tariffe assicurative a causa del cambiamento climatico, si CHIEDE che il calcolo dei parametri contributivi sia effettuato sui 3 anni precedenti anziché sui 5 anni.

Si chiede inoltre di prevedere, nei meccanismi di salvaguardia di cui al punto 5, di incrementare la percentuale sul premio dal 70% all'80%.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.9, punto II, lettera a) punto 6)** - Si CHIEDE che il contributo per le polizze mono rischio sia equiparato percentualmente al contributo uguale per tutte le altre tipologie di polizze assicurative del comparto vegetale (70%), senza alcuna riduzione, al fine di mettere nelle condizioni ideali le aziende che intenderanno utilizzare tale tipologia assicurativa nel 2026.

- **Al Capitolo 5.2** - Si CHIEDE di estendere la copertura del Fondo AGRICAT contro le alluvioni includendo allegamenti di terreni coltivati dovuti a precipitazioni di particolare intensità e non solo all'esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali.

- **Allegato 6 – punto 6** - Si CHIEDE che i limiti massimi dei parametri contributivi siano aumentati a 20 per la frutta, 15 per tabacco, neri di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, per le combinazioni di avversità di frequenza. Per la tipologia di polizza di cui sono presenti le avversità catastrofali il parametro massimo sia portato a 25 per tutti i prodotti.

## MOTIVAZIONE

Il taglio elevato dei limiti massimi dei Parametri precedentemente effettuato ha determinato una sperequazione eccessiva con un forte aumento dei costi per i prodotti di pregio che hanno riscontrato un alto differenziale tra il tasso presente sul certificato assicurativo concordato con la Compagnia e il parametro massimo applicato dal PGRA 2025 che di fatto in molti casi ha comportato il raddoppio dei costi assicurativi a carico delle aziende.

Roma, 18 dicembre 2025





